

## CONVENZIONE PER TIROCINI CURRICULARI

### TRA

L'Università degli Studi della Tuscia con sede legale nel Comune di Viterbo (Provincia di Viterbo) in via Santa Maria in Gradi, 4 (CF 800290305), di seguito denominata "Università" rappresentata dal Prof. Stefano Ubertini, nato il 09/07/1974 a Perugia, in qualità di Rettore pro tempore ivi domiciliato per la carica

### E

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT IV- Lazio e Abruzzo, con sede legale in Roma (Provincia di Roma) in Via dei Quattro Cantoni n° 50 (C.F. 97210890584 / P.Iva 97210890584), d'ora in poi denominato "DT IV – Lazio e Abruzzo" ovvero "soggetto ospitante", rappresentata dal Dott. Davide Miggiano, nato a Roma il 07/12/1969, in qualità di Direttore Interregionale ivi domiciliato per la carica

Premesso che

- L'Università della Tuscia, nel rispetto dei principi stabiliti dal Decreto Ministeriale n.270 del 22 ottobre 2004 e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale ed in particolare dalle previsioni della L. 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e dal D.M. 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997 n. 196" (d'ora in poi Regolamento), promuove e sostiene le attività di tirocinio curriculare a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, scuole di specializzazione non mediche, master, dottorato di ricerca e che la normativa richiamata prevede che i tirocini siano svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
- Il Regolamento disciplina i tirocini da svolgersi per gli studenti di tutti i corsi di studio dell'Università della Tuscia;
- I due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;

Si conviene quanto segue:

### **Art. 1** **OGGETTO**

La presente convenzione regola i rapporti tra "l'Università e la DT IV –Lazio e Abruzzo", concernenti l'attivazione di tirocini curricolari a favore di studenti frequentanti corsi di studio dell'Università della Tuscia. Per ogni annualità la DT IV - Lazio Abruzzo ospiterà non più di numero due (2) tirocinanti contemporaneamente, con un limite di numero otto (8) studenti nell'annualità. La loro partecipazione è consentita previa comunicazione al tutor universitario e all'Università ai fini della tutela assicurativa di cui al successivo articolo 6.

La DT IV –Lazio e Abruzzo si impegna ad accogliere presso il Laboratorio chimico di Roma, studenti, per lo svolgimento di tirocini curricolari, ai sensi del Regolamento, nel rispetto del limite dei 12 mesi previsto dall'art. 7 del medesimo Regolamento.

**Art. 2**  
**ATTIVITA'**

Il tirocinio curriculare è l'attività formativa svolta in conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studi a cui lo studente è iscritto. Il tirocinio viene svolto durante il percorso di studi prima del conseguimento del titolo e rientra nel processo di apprendimento e di formazione e non è direttamente finalizzato all'inserimento lavorativo. Il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

I programmi di tirocinio curriculare saranno elaborati di concerto dalle parti e saranno orientati all'acquisizione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, delle conoscenze delle metodologie di competenza del Laboratorio Chimico di Roma nonché delle procedure di competenza della DT IV –Lazio e Abruzzo.

**Art. 3**  
**MODALITA' E CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

Il tirocinio non configura un rapporto di lavoro. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il "soggetto ospitante" è seguita e controllata da un tutor dell'Agenzia, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, nonché da un tutor dell'Università, coadiuvato, per gli aspetti organizzativi dagli uffici competenti della Facoltà/Dipartimento.

Per ciascun tirocinante, inserito nel "soggetto ospitante" in base alla presente convenzione, verrà predisposto un Progetto Formativo, contenente:

- Il nominativo del tirocinante;
- I nominativi dei tutor del "soggetto ospitante";
- Il nominativo del tutor dell'Università;
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza presso il "soggetto ospitante";
- Le strutture del "soggetto ospitante" (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
- La durata del tirocinio curriculare non può superare i dodici mesi, ovvero i ventiquattro mesi in caso di soggetti disabili, comprese le eventuali proroghe.
- Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

**Art. 4**  
**OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE**

Il soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Allo stesso tempo, il soggetto ospitante si impegna a fornire adeguata informazione/formazione sui rischi per la salute e la sicurezza presenti nei processi produttivi oggetto del tirocinio nonché adeguato addestramento per le attività che dovrà svolgere, ivi compreso l'utilizzo di attrezzature e la fornitura di D.P.I. ove previsto.

**Art. 5**  
**OBBLIGHI DEI TIROCINANTI**

Durante lo svolgimento dei tirocini curricolari i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare gli ordini, anche verbali, del tutor e del dirigente del soggetto ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

- agli studenti non è consentito l'accesso alla piattaforma "AIDA".

#### **Art. 6**

##### **TUTELA ASSICURATIVA**

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore per eventuali danni subiti da persone e/o cose per cause imputabili ai medesimi tirocinanti nello svolgimento delle proprie attività, con polizza assicurativa i cui estremi sono indicati nel progetto formativo.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il "soggetto ospitante" si impegna a segnalare tempestivamente l'evento agli uffici competenti della Facoltà/Dipartimento che ha sottoscritto il progetto formativo, per consentire di effettuare le relative denunce entro i termini previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 7**

##### **PUBBLICITA' E RECESSO**

La stipula della presente convenzione non autorizza la DT IV – Lazio e Abruzzo a pubblicizzare il partenariato ai fini dello svolgimento di attività istituzionali proprie delle università (master, corsi di laurea, etc).

Le parti si riservano la possibilità di recedere dalla convenzione, con un preavviso minimo di un mese, sulla base di proprie valutazioni sulle opportunità didattiche e formative offerte dal soggetto ospitante o relative ad esigenze organizzative dell'Ente.

#### **Art. 8**

##### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'ADM Lazio e Abruzzo e l'Università.

Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni sul trattamento dei dati personali dettate dal D.lgs. 196/2003, dal Reg. UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (GDPR).

#### **Art. 9**

##### **DURATA**

La presente Convenzione ha la durata di tre anni dalla data della firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e 21 del D.lgs. 82/2005 e non potrà essere rinnovata tacitamente.

#### **Art.10**

##### **REGISTRAZIONE**

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della tariffa, D.P.R. 16/10/1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta dall'Università della Tuscia mediante contrassegni telematici per un importo di € 32,00 rilasciati in data 21/07/2021, codici univoci identificativi 01191486495152 e 01191486495163, utilizzati unicamente per la presente Convenzione (ex articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011).

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte 2<sup>a</sup> della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

**Art.11**  
**CONTROVERSIE**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

**Art.12**  
**INCOMPATIBILITA'**

Le Parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, comunque impiegati nelle attività oggetto della presente convenzione, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima.

In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

**Art.13**  
**ONERI FINANZIARI**

Il tirocinio non comporta alcun onere finanziario per la DT IV – Lazio e Abruzzo.

Viterbo, (Data della firma digitale)

Per l'Università degli studi della Tuscia, il Rettore

Roma, (Data della firma digitale)

Per la DT IV - Lazio e Abruzzo, il Direttore